

Applicazione del D.lgs 32/2021 (Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel settore alimentare – D.lgs. 32/2021)

Il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32, che sostituisce integralmente il D.lgs. 19 novembre 2008 n. 194, da applicarsi dal 1 Gennaio 2022 definisce le nuove modalità di pagamento delle tariffe.

Lo stesso Decreto stabilisce **le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali (CU) e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire** l'applicazione della normativa in materia di alimenti e **sicurezza alimentare**, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del Reg. (UE) 2017/625.

Le Autorità Competenti, tra le quali le Aziende ULSS, applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto.

I finanziamenti comprendono:

1. tariffe forfettarie: stabilimenti che commerciano all'ingrosso maggiore del 50% (rif. Tab. A sez. 6 all. II). In particolare l'Azienda ULSS per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce, derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella (art. 6. c.6);

2. tariffe su base oraria: relative a controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda Sanitaria locale (art. 9) e relative a controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione (art. 5);

3. tariffe forfettarie in seguito alle procedure di registrazione e riconoscimento: (art. 6 comma 13) sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 625/2017, inclusive degli eventuali sopralluoghi, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del D.lgs. 32 per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti del settore alimentare.

Il decreto regola anche le tariffe da applicarsi in caso di controlli supplementari. Tutte le tariffe previste dal decreto non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Nell'allegato 2, SEZIONE 6, tabella A è riportato l'elenco delle attività nel settore alimentare assoggettate alle tariffe forfettarie.

TARIFFE FORFETTARIE (art. 13)

1. Presentazione autodichiarazione NEL MESE DI GENNAIO 2022:

☐ vedi modulo AUTODICHIARAZIONE conforme all'allegato 4, modulo 6 del decreto - SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE.

- a) Gli operatori del settore alimentare **attivi al 30 giugno 2021** che svolgono un'attività inserita nell'elenco, trasmettono all'Azienda ULSS 5 Polesana nel mese di gennaio 2022, l'autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (art. 13, c. 3).

Negli anni successivi per gli operatori di cui al punto a) NON sarà necessario rendere una nuova autodichiarazione salvo non intervengano variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6.

- b) Gli operatori del settore alimentare attivi dopo il 1 luglio 2021 che svolgono un'attività inserita nell'elenco, non sono soggetti per l'anno 2022 al pagamento della tariffa forfettaria, ma trasmettono comunque all'Azienda ULSS 5 Polesana l'autodichiarazione nel mese di gennaio 2022.

Nel mese di gennaio 2023 gli operatori di cui al punto b) presenteranno l'autodichiarazione completa della dichiarazione sulla percentuale di vendita all'ingrosso. La stessa NON si renderà più necessaria per gli anni successivi salvo non intervengano variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6.

2. Esclusione dalla presentazione dell'autodichiarazione

Sono esclusi (vedi art. 6, comma 10) dalla presentazione dell'autodichiarazione, in quanto comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2 sezione 6 tabella A, gli operatori che svolgono la sola/e attività di:

- piattaforma di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
- deposito conto terzi di alimenti,
- deposito per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande;
- cash and carry.

3. Calcolo della tariffa annua forfettaria, esclusioni dal pagamento

Acquisita l'autodichiarazione il SIAN dell'Azienda ULSS 5 Polesana calcolerà la tariffa con riferimento al "livello di rischio sanitario" attribuito alle attività della ditta in base al Decreto 292 del 23 maggio 2007 sulla scorta di propri dati, che terranno conto delle tipologia produttive, dell'organizzazione aziendale, del livello di applicazione dell'autocontrollo e dei dati storici della ditta stessa. Le tre fasce di rischio corrispondono a tre distinte tariffe di seguito indicate:

Rischio Basso	Rischio medio	Rischio alto
euro 200	euro 400	euro 800

*Le tariffe saranno maggiorate dello 0,5% per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale (art. 8, c. 4)

Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella si applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento (art. 6 c. 9).

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue:

- gli enti del terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D. D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (art. 1, c. 6);
- gli operatori che effettuano la produzione primaria e operazioni associate, come definite all'art. 2, c 1, lett. b), c) e d; (vedi allegato – creare collegamento ipertestuale);
- i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6 c. 10).

4. Applicazione della tariffa e modalità di riscossione

L'Azienda ULSS, applicherà la tariffa in base alla fascia di rischio individuata (maggiorata dello 0,5 %) ed **emetterà richiesta di pagamento mediante fattura entro il 31 marzo 2022**, con indicate le modalità di pagamento che dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione.

5. Avvertenze in caso di mancato invio dell'autodichiarazione o di mancato pagamento della tariffa forfettaria – SEZIONE 6

In caso di mancato invio nel mese di GENNAIO 2022 della della prima autodichiarazione, si applicherà la tariffa corrispondente dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, con la richiesta di pagamento per ogni anno di riferimento in cui non è stata corrisposta (art. 17, c. 2).

In caso di mancato versamento della tariffa forfettaria SEZIONE 6 nei tempi previsti, si procederà all'applicazione della maggiorazione del 30% più interessi legali e successivamente trascorsi ulteriori 60 giorni dalla richiesta di pagamento, in caso di inadempimento, si applicherà la procedura per il recupero crediti inclusa la riscossione coattiva (art. 17, c. 3, 4 e 6). Contestualmente all'avvio della procedura di riscossione coattiva, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.

TARIFFE SU BASE ORARIA

Per i controlli ufficiali originariamente non programmati, ossia quelli necessari a seguito di riscontro di non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata, effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 32/2021, si applica la tariffa oraria prevista della Sezione 1 dell'Allegato 3 al Decreto (80 euro/ora). A titolo esemplificativo, tra i controlli non programmati rientrano:

- I CU effettuati per la verifica (anche documentale) della risoluzione di non conformità precedentemente emesse;
- I CU effettuati su segnalazione da parte di privati o Enti/Autorità (Nas, Comuni, Guardia di finanza);
- I CU effettuati per la revoca dei provvedimenti di chiusura parziali o totali dell'attività;
- I CU effettuati per la revoca di provvedimenti di sequestro;
- I CU effettuati per la revoca di provvedimenti di vincolo sanitario;
- I CU e/o i campioni e le analisi di matrici alimentari in caso di accertata MTA (malattia a trasmissione alimentare).

Si applica la tariffa oraria prevista della Sezione 1 dell'Allegato 3 al Decreto (80 euro/ora) anche per i CU effettuati su richiesta degli operatori anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 32/2021.

I CU e le altre attività ufficiali finalizzate alle attività di esportazione di cui all'art. 5 vengono effettuati nella maggior parte dei casi da un solo Tdp.

Per tali controlli la tariffa è maggiorata del 30% quando sono effettuati:

- in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00;
- nei giorni festivi;
- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

TARIFFE FORFETTARIE IN SEGUITO ALLE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE E DI RICONOSCIMENTO

Per il riconoscimento condizionato e definitivo art. 6 comma 13 del decreto (voci 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.6 - 7.7 - 7.8 - 11.2 - 11.3 del tariffario unico regionale) il pagamento della tariffa è costituita da una quota forfettaria alla quale può aggiungersi una quota calcolata su base oraria e va richiesto direttamente all'operatore dall'Azienda ULSS, al di fuori del procedimento SUAP, con le modalità di cui all'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 32/2021.

Per la registrazione art. 6 comma 13 del decreto l'operatore versa la tariffa forfettaria di 20 € in sede di pratica SUAP (la ricevuta MyPay-PagoPA costituisce allegato obbligatorio per l'avanzamento della pratica).

UFFICIO COMPETENTE
UOC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)
sian.ro@aulss5.veneto.it